



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(Provincia di Firenze)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 11.2.2008

INDICE

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Soggetti passivi

Art. 3: Soggetto attivo

Art. 4: Misura dell'addizionale

Art. 5: Determinazione

Art. 6: Versamento

Art. 7: Accertamento e rimborso

Art. 8: Norma transitoria e finale

Art. 9: Entrata in vigore

Art. 1: Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98, così come modificato dall'art. 1 comma 142 della Legge 296/06 e nel rispetto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il presente Regolamento disciplina l'applicazione e la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (in seguito chiamata addizionale).

Art. 2: Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Figline Valdarno al 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 3: Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale è il Comune di Figline Valdarno.

Art. 4: Misura dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale è stabilita nella misura dello 0,7% del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5: Determinazione

1. L'addizionale è ottenuta applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita nel precedente art. 4 del presente Regolamento.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sui redditi delle persone fisiche, al netto delle eventuali detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Art. 6: Versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente al Comune di Figline Valdarno, attraverso apposito codice tributo assegnato allo stesso.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta, applicando l'aliquota di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 360/98.
3. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento è assunta nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 917/86):
 - a) l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 600/73 ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate, a partire dal mese di marzo;
 - b) il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4 comma 6 ter del D.P.R. 322/98.

Art. 7: Accertamento e rimborso

1. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale, il Comune di Figline Valdarno fornisce all'Amministrazione Finanziaria informazioni e notizie utili.
2. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento effettuate dall'Amministrazione Finanziaria, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale ed i relativi interessi sono versati al Comune di Figline Valdarno.
3. Il Comune di Figline Valdarno provvede altresì a riconoscere gli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati, secondo le modalità stabilite da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 8: Norma transitoria e finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 360/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.